



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 75 del Registro
del 26.7.2017

Oggetto: Appello Sentenza n.44/2017 Domanti Salvatore ed altri -
Costituzione in giudizio.

ANNO 2017

L'anno duemilaediciasette, il giorno 26 del mese di Luglio, alle ore 14,00, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- CASTELLINO STEFANO	Sindaco	☒	☐
- TODARO GIUSEPPE	Vice Sindaco	☒	☐
- MORGANA GIUSEPPE	Assessore	☒	☐
- RINOLLO ANGELA	Assessore	☒	☐
- SACCOMANDO GIUSEPPE	Assessore	☒	☐

Partecipa il Vice Segretario Generale d.ssa Maria Gabriella Marino

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

Con ricorso notificato al Comune di Palma di Montechiaro in data 11/01/2016, prot. n.663, i sig.ri Domanti Salvatore ed altri, dipendenti comunali, hanno proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Agrigento al fine di ottenere il riconoscimento e pagamento delle spettanze, con effetto retroattivo dall'1/1/2016 al 26/10/2015, per l'attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali dal Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art.24 del CCNI, di categoria;

Dato atto che l'ARAN con parere RAI. 746 e la Funzione Pubblica con parere Uppa 4/2008, hanno evidenziato come l'art.22, comma 5, del CCNI. 14/9/2000 disponga che l'indennità di turno compensi interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Pertanto, l'indennità di turno festivo è la giusta remunerazione della prestazione effettuata ordinariamente sia nelle domeniche che negli altri giorni festivi infrasettimanali.

Che su questa interpretazione si è allineata, in passato anche la Corte di Cassazione, con le sentenze n.458/2010 e 288/2012;

Che questa P.A si è uniformata a questi orientamenti giurisprudenziali;

Vista la delibera di G.M. n. 22/2016 con la quale l'amministrazione si è costituita davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento nel ricorso proposto;

Vista la sentenza n.44/2017 con la quale il tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti con condanna degli stessi al pagamento delle spese di giudizio;

Visto il ricorso in appello, con istanza di sospensiva, notificato al legale del comune, con la quale gli odierni ricorrenti chiedono alla Corte di Appello, previa sospensione dell'efficacia, di riformare sentenza n.44/2017 resa dal Tribunale di Agrigento -- Sezione lavoro;

Dato atto che la Corte di Appello di Palermo ha fissato l'udienza della discussione della richiesta di sospensiva per il giorno 25/07/2017;

Ritenuto necessario ed urgente costituirsi nel predetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi della Pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare -- contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 -- imp. 77445;

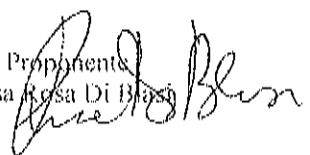
Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Corte di Appello di Palermo nel ricorso proposto da Domanti Salvatore ed altri;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare -- contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

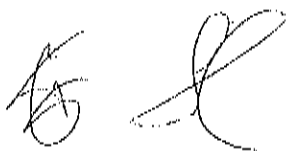
Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 -- imp. 77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

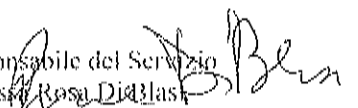


Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

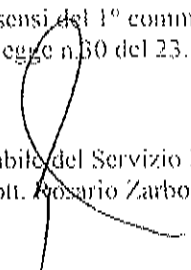


Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo



La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.E.E.L.L.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

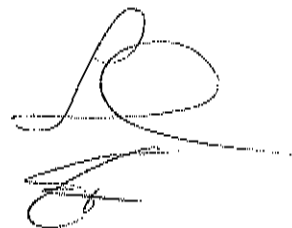
Delibera

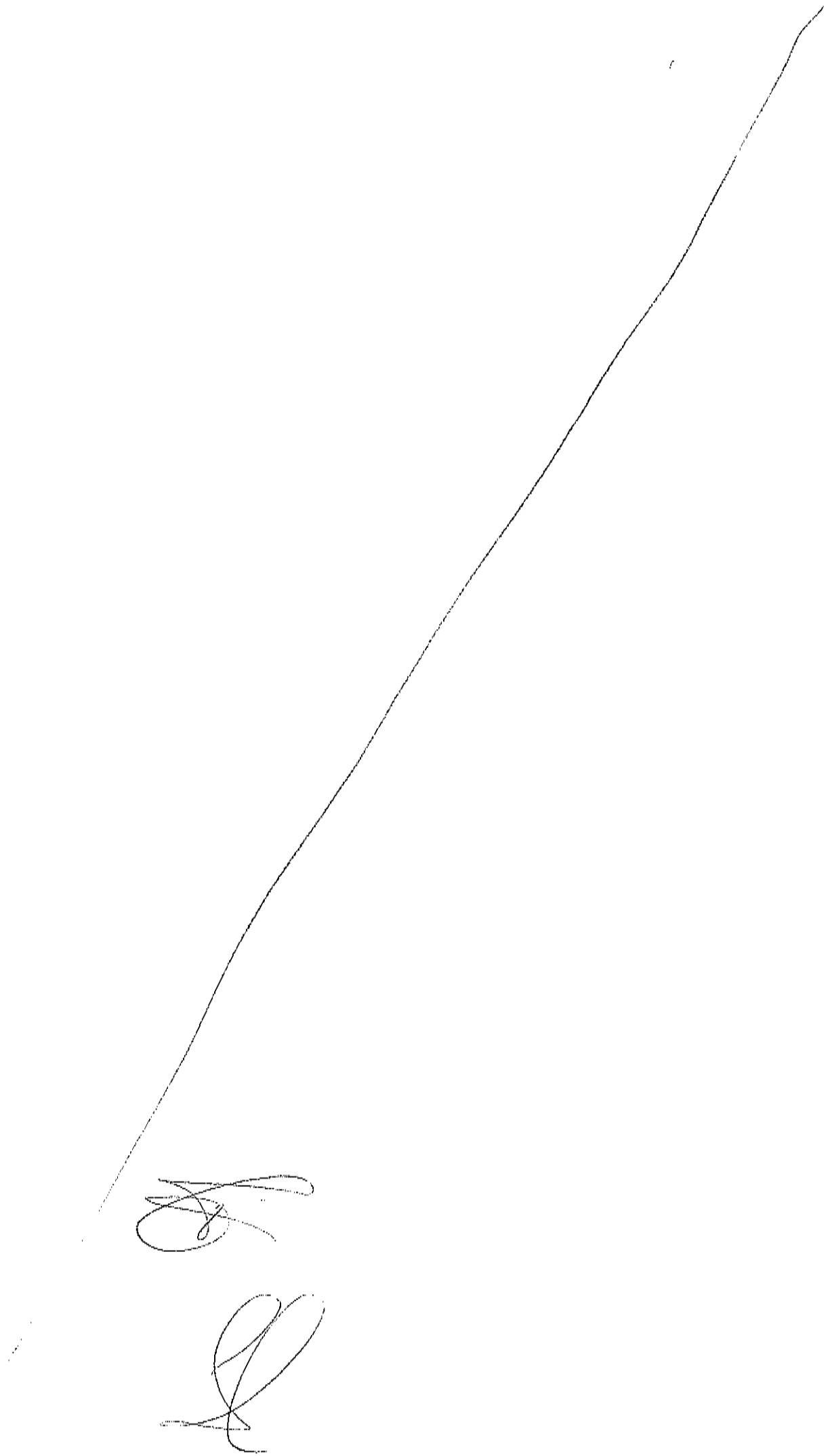
Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Corte di Appello di Palermo nel ricorso proposto da Domanti Salvatore ed altri;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà di difesa nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.





Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito
 Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticattagironi.it

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- SEZ. LAVORO -

RICORSO IN APPELLO - CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

Nell' interesse dei Sigg.ri **Domanti Salvatore**, nato il 24/01/1968 a Palma di Montechiaro (AG) ed, residente nella Piazza Borsellino Paolo n.14 - cod. fisc. DMNSVT68A24AO89V; **Amato Valeria Rita**, nata il 05.12.1966 a Tradate (VA) residente a Palma di Montechiaro (AG) nella Via Italia n.3 - cod. fisc. MTAVRR66T45L319U; **Amato Giuseppe**, nato il 20.02.1967 a Agrigento (AG) e residente Palma di Montechiaro (AG) nella Via Italia n. 15 - cod. fisc. MTAGPP67G20A089N; **Balistreri Gaspare** , nato il 04.07.1961 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Canaletto n. 4 - Cod. fisc. BLSGPR61LO4G282Y; **Bordino Matteo**, nato il 04.10.1957 a Palma di Montro (AG) ed ivi residente nella Via Masaccio Tomasso n. 111 - cod. fisc. BRDMTT57RO4G282A; **Bracco Luigi**, nato il 24.08.1961 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Tiepolo n. 184 – Cod. fisc BRCLGU61M24G282H; **Callea Angelo**, nato il 18.03.1969 a , Licata (AG) ed ivi residente nella Via Ruffo di Calabri n. 54 – Cod. fisc. CLLNGL69C18E573J; **Capobianco Natalino**, nato il 05.03.67 a Palma di Montechiaro ed ivi residente nella Via Buonarroti n. 169 – cod. fisc. CPBNLN67C05G282K; **Castellino Maria**, nata il 05.10.1966 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Elli Rossetti n. 58 – Cod. fisc. CSTMRA66R45G282X; **Castronovo Filippo**, nato il 19.01.1963 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Villari Pasquale n. 24 - Cdf. CSTFPP63A19G282V; **Cotania Anna Maria**, nata l' 11.01.1955 ad Agrigento ed ivi



Studio Legale

Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8

95049 Vizzini CT

Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069

E-mail: domenicoacciarito@libero.it

Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

residente nella Via Lo Cicero n. 15 – cod. fisc. CTNNMR55A51A089Q-, **Coniglio Giuseppe**, nato il 03.11.1965 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Allende Salvatore N. 16 – cod. fisc. CNGGPP65SO3G282Q; **Dimarca Marco** nato il 07.01.1963 a Caltanissetta (CL) residente a Agrigento (AG) nella Via Regione Siciliana n. 112 – Cod. fisc. DMRMRC63AO7B429O; **Florida Grazia**, nata il 19.06.1972 a Gela (CL) e residente a Licata (AG) nella Via Pellegrini n. 59 – Cod. fisc. FLRGRZ72H59D9601; **Inguanta Rosario**, nato il 23.02.1967 a Agrigento (AG) ed ivi residente nella Via Italia n. 3 – Cod. fisc. NGNRSR67B23AO89X; **Salerno Rosario Antonio**, nato il 10.01.1962 a Palma di Montechiaro (AG) d ivi residente nella Via Marsala n. 31 – Cod. fisc. SLRRRN62A10G282J; **Santamaria Angelo**, nato il 25.07.1969 a Licata (AG) ed ivi residente nella Via Barbile n. 9 – Cod. fisc. SNTNGL69L25E573W; **Moscato Santa**, nata il 11.10.1960 a Licata (AG) ed ivi residente nella Via Oreto Grata n.54 - cod. fisc. MSCSNT60R51E573B; **Vitello Pasqualina**, nata il 24.10.1962 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via E. De Amicis n. 9 cod. fisc. VTLPQL62R64G282Z; **Zarbo Carmela**, nata il 20.03.1966 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Fiorentino Giosue n. 182- cod. fisc. ZRBCML66C60G282Y-, rappresentati e difesi dall' Avv. Domenico Acciarito del Foro di Caltagirone – cod. fisc. CCRDNC74D12M100J – ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, giusta procura rilasciata ai sensi dell' art. 83 cpc in senso al giudizio di primo grado e valido anche per le fase successive.

Si chiede che ogni comunicazione in merito al presente giudizio avvenga a mezzo fax al n. 0933067069 e /o alla PEC domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito
 Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenicoacciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

APPELLANTI**CONTRO**

Il *Comune di Palma di Montechiaro*, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Palma di Montechiaro, - Palazzo degli Scolopi - nella Via Fiorentino n. 89 – cod. fisc. 81000070847 – rappresentato e difeso dall' Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo – cod. fisc. TRVCLD67E10M088T- ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Palermo nella Via Alpi n. 52, - PEC claudiotrovato@pec.it - giusta procura conferita per il I° grado di giudizio.

APPELLATO**AVVERSO**

la sentenza n. 44/2017, emessa dal Tribunale di Agrigento – Sez- Lavoro - G.I. Bartolo Salone, depositata il 19.01.2017, non notificata.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso presentato al Tribunale di Agrigento – Sez. Lavoro - i ricorrenti, odierni appellanti, dipendente del Comune di Palma di Montechiaro quali Agenti, di Polizia Municipale, convenivano in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro chiedendo il *riconoscimento e pagamento dell'attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali oltre il normale orario di lavoro* per il periodo dal 01.01.2006 al 26.10.2015.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Palma di Montechiaro chiedeva la reiezione della domanda, dedottane l'infondatezza perché quanto richiesto e dovuto era stata già corrisposto e che in ogni caso non era dovuto, rigettandone comunque, con qualsiasi statuizione, il ricorso proposto; e nella non temuta ipotesi che il ricorso sia accolto,



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

condannare il Comune di Palma di Montechiaro alle minori somme che risultino accertate in corso di causa.

Il Comune si opponeva al chiesto interrogatorio formale quali mezzi istruttori, giacché superfluo e giuridicamente irrilevante ai fini del decidere, ma non alla richiesta di acquisizione delle buste paghe dei ricorrenti ai sensi dell' art. 210 cpc ed alla richiesta CTU contabile.

Nel corso della procedura, che si è svolto in due sole udienze, il Giudice di prime cure non si è mai pronunciato sull'ammissione di nessuno dei mezzi istruttori richiesti dalla scrivente difesa ed in cui ha insistito alla prima udienza, note autorizzate e discussione. La causa è stata decisa in via documentale con la concessione di note fino a 10 gg. prima dell' udienza di discussione, che la scrivente difesa ha depositato nei termini connessi.

Il Tribunale adito, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso spiegato dagli odierni ricorrenti, condannando gli stessi al pagamento delle spese di liti che sono stati liquidati in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali – da corrispondersi nella misura di euro 500,00 per ciascun singolo ricorrente – oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

MOTIVI IN DIRITTO

La sentenza merita la censura perché errata sotto diverse valutazioni sia in fatto, che in diritto come qui si seguito spiegato.

1) Errata liquidazione dei compensi professionali in violazione del D.M. 55/2014.

Ebbene far rilevare che il giudizio, come anzidetto è stato definito in due sole udienze che hanno avuto solo due fasi processuali, anzi tre (fase di studio della controversia –



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

fase introduttiva del giudizio e fase decisionale).

Il D.M. n. 55/2014 in applicazione delle tariffe per le fasi processuali svolte che vanno da €. 52.000,00 ad €. 260.000,00 - nel caso di specie sono applicabili i parametri minimi perché il valore dichiarato della controversia è pari ad €. 80.000,00 – sono previsti le seguenti liquidazioni:

Fase di studio della controversia	€ 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 775,00
Fase decisionale	€ 2.025,00
	Per un totale di €. 4.015,00

Non si comprende come abbia il giudice di prime cure determinare le somme liquidate in sentenza ad €. 10.000,00 e suddividere le stesse in quote uguali tra tutti i ricorrenti.

Nessun aumento in percentuale poteva essere applicato in merito al giudizio di cui sopra atteso che il giudizio è stato sempre e solo uno. Mai nessuna riunificazione è stata disposta dal tribunale di primo grado, motivo per cui la liquidazione, qualora sia stata corretta doveva essere di gran lunga inferiore a quanto statuito dal giudice di prime cure.

Secondo quanto dettato dal D. M. 55/2014 all' art. 4 comma 2 che recita che: “*Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti*”.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenicoacciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Il giudizio di 1° grado rientra tra i giudizi di grado medio -- basso, per tipologia, istruzione del giudizio e valore dello stesso.

Non da ultimo leggendo in ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si evidenzia che alcuni ricorrenti sono stati condannati ad una somma maggiore oltre 5 volte della loro richiesta.

Come abbia determinato il giudice di primo grado il calcolo delle spese di lite non si comprende alla luce della norma sopra indicata, *motivo per cui si chiede la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in ordine alle spese di lite in via preliminare.*

La omessa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata determinerà un'azione a danno degli odierni appellanti, ricorrenti in primo grado, ingiusta e gratuita a loro esclusivo danno.

Né è prova l'azione già intrapresa dal Comune che ha inviato agli appellanti la diffida e messa in mora per il pagamento di quanto statuito nella sentenza oggetto del presente giudizio.

In materia sin dalla data di proposizione del giudizio di primo grado vi era, così come continua ad esserci, un contrasto giurisprudenziale che fino ad oggi non è stato colmato dalla Cassazione a Sezione Unite che lascia i contrapposti interessi degli Agenti della Polizia Municipale e degli Enti in uno stato di incertezza assoluta.

Tale situazione non è stata valutata dal giudice di primo grado.

2) Omessa pronuncia sulla richiesta dei mezzi istruttori richiesti da parte degli odierni appellanti.

La scrivente difesa in senso al ricorso di primo grado ha richiesto dei mezzi istruttori ossia l'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del Comune di Palma di



Studio Legale

Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8

95049 Vizzini CT

Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069

E-mail: domenicoacciarito@libero.it

Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticatagirone.it

Montechiaro; del dirigente del Settore Servizi Finanziari; del responsabile del Servizio Contabilità sugli articolati formulati; l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso gli uffici del Comune di Palma di Montechiaro, attesa la scarsa cooperazioni, trasparenza e tempestività la copia delle buste paghe degli odierni ricorrenti a far data dal 01.01.2006 al 26.10.2015; la CTU tecnico - contabile per verificare con precisione le somme dovute e/o la correttezza dei conteggi eseguiti dalla scrivente difesa.

Tali richieste istruttorie sono state reiterate all'udienza del 05.05.2016 e su cui il giudice di prime cura non si è pronunciato sulla loro ammissibilità né in udienza, né fuori udienza e né tanto meno in seno alla sentenza oggetto del presente gravame nonostante è stata reiterata l'ammissione degli stessi nelle note autorizzate (cfr. note autorizzate di parte ricorrente del 09.01.2017 pagina 13, terzo capoverso).

Di contro si legge in sentenza a pagina 5 penultimo capoverso che *"Delle superiori circostanze, come si è riferito, manca una prova documentale (a tal proposito rivelandosi insufficienti i prospetti del lavoro infrasettimanale versati in atti, i quali forniscono una semplice rappresentazione complessiva del totale delle giornate festive in cui i ricorrenti hanno disimpegnato la loro attività lavorativa nel periodo di riferimento e nulla di più) e, d'altro canto, i ricorrenti non hanno chiesto di articolare mezzi di prova testimoniale su allegazioni specifiche circa i giorni di festività infrasettimanale non ricadenti nell'ambito della ordinaria articolazione in turni predisposta dal Comune per i singoli ricorrenti (articolazione in turni la quale non è stata descritta in ricorso neppure sommariamente). Né può supplire alla carenza assertiva e probatoria imputabile ai ricorrenti il principio della non contestazione di cui agli artt. 115 e 416, comma 3 c.p.c., poiché non può farsi carico al convenuto -*



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

come è evidente – di contestare specificamente fatti e circostanze che i ricorrenti non hanno neppure indicato o allegato sommariamente” .

La scrivente difesa ricorda a se stessa che nel giudizio civile ed in quello di lavoro l'esercizio dei poteri istruttori ha una funzione di mera integrazione dell'iniziativa probatoria delle parti ma non certo suppletiva.

Nel caso di specie sono stati richiesti più mezzi di prova e su cui il giudice istruttore ha ritenuto bene non menzionarli in sentenza, anzi ha ommesso di decidere sulla loro ammissibilità e rilevanza ed è arrivato addirittura a dichiarare in sentenza che nessun mezzo istruttorio è stato richiesto ed indicato.

Forse che il Giudice di prime cure si è confuso con altro fascicolo, o non ha letto bene il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, o siamo proprio innanzi ad un errore troppo grossolano per essere credibile.

La scrivente difesa rileva che anche parte resistente, al fine di fugare ogni dubbio, non si è opposta in maniere diretta e preso posizione alla richiesta della CTU tecnico – contabile sin dal primo atto introduttivo del giudizio di I° grado.

Nel processo del lavoro quando il Giudice fa uso dei propri poteri istruttori (oppure non li utilizza nonostante la necessità) deve motivare la sua decisione e tale motivazione sarà sindacabile in sede di legittimità.

È caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass., sez. un., 17-06-2004, n. 11353), principio che sarà sfuggito al giudice di prime cure.

Nel caso di specie appare sin troppo evidente che il giudice di primo grado pur di addivenire alla chiusura del giudizio con la sentenza, oggetto di attenzione della Corte adita, ha omesso ogni valutazione sia sui mezzi istruttori richiesti, sia di ricercare la verità materiale in merito al caso di cui ci si occupa.

3) Omessa ed errata valutazione della prove documentali versati in atti.

Oltre all'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e sulla ricerca della verità materiale, il giudice di prime cure ha omesso in maniera deliberata la valutazione documentale di quanto attestato dal Comando Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro.

Ebbene sì, nessuna valutazione è stata riconosciuta ad un documento redatto dall'Ente resistente in primo grado, parte appellata oggi, a Suo danno.

Nella fattispecie si tratta di due tabelle riepilogative che riportano i nome degli agenti che erano in servizio nel periodo oggetto della domanda di 1° grado, i giorni di lavoro svolti nei giorni festivi infrasettimanali oltre l'ordinario e normale orario di lavoro, il costo orario per tale attività svolta e le somma ancora dovute dall'Ente agli agenti di polizia Municipale è in essi indicato.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Il tutto redatto su carta intestata del Comune di Palma di Montechiaro, con timbro dell' Ente, sottoscritta dal funzionario che la redatta e controfirmato dal dirigente pro tempore del Comando in questione.

Lo scrivente difesa ricorda a se stesso che un atto pubblico è un documento scritto che ha la particolarità di essere redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato, con le formalità prescritte dalla legge. Tale definizione e principio è sancito dall' art. 2699 c.c. che mette in risalto due elementi fondamentali:

1. La pubblica fede, che consiste nell'attitudine dell'atto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto innanzi al P.U.;
2. La redazione da parte di un P.U. competente per territorio che ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie; normalmente il P.U. è identificato con il notaio, ma sono pubblici ufficiali i cancellieri, gli ufficiali di stato civile, la P.G. , i dirigenti degli uffici della P.A. , ecc. ecc. .

Il valore probatorio dell'atto pubblico è molto intenso, in quanto è considerato una prova legale e tale efficacia può essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento che è " la querela di falso ", unico strumento disponibile per contestare la valenza giuridica di un atto pubblico.

A parere dello scrivente tali atti, prodotti sin senso al giudizio di 1° grado *non sono stati né disconosciuti dal Comune di Palma di Montechiaro, nè oggetto di querela di falso da parte del Comune di Palma di Montechiaro*, nei tempi e nei modi previsti dalla legge e da chi ne ha avuto la rappresentanza dell' Ente.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Alla luce di ciò tale attestazione fa piena prova contro il Comune di Palma di Montechiaro in riferimento all'attività svolta dagli odierni appellanti per l'attività infrasettimanale oltre il normale orario di lavoro.

Nulla vi è di ostativo alla valutazione della suddetta certificazione, anzi, è in ogni caso di *res* indispensabile ai fini del decidere.

4) Omessa e/o violazione dell'art. 112 cpc

La scrivente difesa ha rilevato e dedotto nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di I° grado (cfr. pagina 6 penultimo capoverso) che " Gli odierni ricorrenti hanno diritto alle maggiorazioni previste dall' articolo su riportato per l'attività svolta "per particolari esigenze del servizio" ossia per esigenze che esulano dalla articolazione ordinaria del lavoro – e in tal caso da intendersi come situazione straordinaria e/o occasionale – cui il lavoratore turnista è chiamato a lavorare nei giorni di riposo festivi settimanali".

Su tale punto parte resistente in primo grado, oggi appellata, non ha mai preso posizione difensiva sul punto.

Non ha mai sostenuto espressamente che i ricorrente, oggi appellanti, non hanno mai svolto attività lavorativa per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dalla articolazione ordinaria del lavoro.

Per nessun dei periodo oggetto della domanda in primo grado.

Non sono stati contestati neanche i conteggi eseguiti dalla scrivente difesa e quelli riportati nelle tabelle resa dal Comando Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito
 Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Nello specifico quelli del 2015, riportati nella tabella riepilogativa, riportano anche le somme dovute al centesimo !.

Il principio di non contestazione assume un particolare rilievo nel processo del lavoro. Infatti il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto - resistente un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda di "fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue "difese di fatto"; deve parimenti proporre le sue "difese in diritto".

Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n. 761, n. 11353/2004, Tribunale Reggio Emilia 14 giugno 2012 e della modifica dell'articolo 115 comma 1 c.p.c. tramite la legge 69/2009), intervenendo sul tema, hanno ritenuto che per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente - perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza - bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, 1° comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cassazione civile, sez. VI 21 agosto 2012) .

Nel merito la scrivente difesa ha depositato alcune sentenza resa da diversi tribunali d'Italia, di Corti di Appello e della Corte di Cassazione, tutte ignorare dal giudice di prime cure.

La non indifferente giurisprudenza prodotta è stata ritenuta irrilevante e non vincolante dal giudice di prime cure senza alcuna valida e plausibile giustificazione.

Anzi appare fin troppo evidente che il giudice di prime cura si sia elevato a difensore del Comune di Palma di Montechiaro in palese violazione del principio di imparzialità che dovrebbe contraddistinguere lo stesso nell'amministrare la "giustizia".

5) Omessa violazione degli orientamenti applicativi dell'ARAN

La materia oggetto del presente giudizio è stato oggetto di diverse interpellanze dirette all' Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni, infatti il parere n. 1795 del 06.11.2015 , sugli orientamenti applicativi in merito alla questione di cui ci si occupa ha posto risposto al seguente quesito:

" E' possibile organizzare un servizio in turno dal lunedì al sabato solo per i giorni feriali, considerando le eventuali giornate festive infrasettimanali ricadenti nel turno come non lavorative?"



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Può essere ricondotto alle "particolari esigenze di servizio", con applicazione dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, il servizio svolto quasi tutte le giornate di riposo ricadenti di domenica?

Risposta ai quesiti.

Relativamente alle particolari problematiche esposte, l'avviso della scrivente Agenzia può così riassumersi:

a) ove, in relazione all'orario di servizio adottato, il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o 7, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata, come sopra evidenziato), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell'organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell'erogazione del servizio. Nel caso in esame, invece, viene prospettata una forma di organizzazione dei tempi di lavoro atipica in quanto, da un lato, come sembra evincersi dalla vostra nota, l'orario di servizio (con obbligo quindi anche di prestazione lavorativa) risulta articolato su sei giorni (dal lunedì a sabato); dall'altro, invece, si afferma che, per una scelta autonoma del datore di lavoro pubblico, in deroga a quanto sopra detto, nella giornata festiva infrasettimanale, viene esclusa l'organizzazione del lavoro per turni (e, quindi, la prestazione di lavoro del personale interessato). In proposito si evidenzia che la scelta di escludere dalla organizzazione per turni le giornate festive infrasettimanali non è in alcun modo imposta, prevista o comunque consentita dalla disciplina contrattuale. Infatti, come sopra detto, nel caso di turno la festività infrasettimanale è un'ordinaria giornata lavorativa. Proprio in considerazione di tale atipicità, non



Studio Legale

Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8

95049 Vizzini CT

Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069

E-mail: domenicoacciarito@libero.it

Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

pienamente coerente con la disciplina contrattuale, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire:

b) l'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, prende in considerazione il personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale (e quindi al di là dell'orario di lavoro settimanale di 36 ore) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica). Proprio in considerazione dei contenuti della clausola contrattuale, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia e degli interpelli del Ministero del Lavoro, ad avviso della scrivente Agenzia, il lavoro nel giorno di riposo settimanale, dopo sei giorni lavorativi, non può essere considerata una modalità ordinaria e costante di programmazione e determinazione dei tempi di lavoro del personale, oggetto cioè di normale programmazione periodica, ma deve rivestire sempre e solo carattere di eccezionalità e temporaneità.

Inoltre, fermo restando tali presupposti, il datore di lavoro, al verificarsi delle fattispecie, dovrebbe comunque procedere sempre ad una rotazione degli addetti.

E' evidente come anche ARAN con la nota di cui sopra prevede espressamente che ogni attività lavorativa che supera le 36 ore settimanali o sei giorni settimanali ha carattere eccezionale e temporaneo.

In tale contesto devono leggersi anche i giorni di lavori svolti dagli odierni ricorrenti in

merito al giudizio promosso contro il Comune di Palma di Montechiaro.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltaglrone.it

Il condizionale è d'obbligo perché il giudice di prime cure non ha certamente valutato, o attenzionato il parere reso dall' ARAN datato 06.11.2015 seppur riportato nel contesto delle note autorizzate depositate dalla scrivente difesa.

E' di tutta evidenza che è impossibile che ci sono dei ricorrenti, oggi appellanti, che hanno svolto nello stesso arco temporale della maggiori attività di servizio in maniera considerevolmente maggiore rispetto ad altri.

Ciò è lampante e risulta in maniera stridente andando ad analizzare le tabelle riepilogative che il Comune di Palma di Montechiaro ha inviato alla scrivente difesa.

Alcuni agenti hanno svolto in dieci mesi nel corso del 2015 gg. 7/8 di lavori festivo ed altri 0 gg. in palese violazione dell'interpretazione data dall' ARAN.

Secondo il parere dell' ARAN ogni attività prestata oltre le ore settimanali previste per contratto non può essere considerata una modalità ordinaria e costante di programmazione e determinazione dei tempi di lavoro del personale, oggetto cioè di normale programmazione periodica, ma deve rivestire sempre e solo carattere di eccezionalità e temporaneità.

Gli odierni ricorrenti hanno diritto alle maggiorazioni previste dall' articolo su riportato per l'attività svolta "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dalla articolazione ordinaria del lavoro – e in tal caso da intendersi come situazione straordinaria e/o occasionale – cui il lavoratore turnista è chiamato a lavorare nei giorni di riposo festivi settimanali per come dimostrato documentalmente con documenti che assumono la vesti atti pubblici, per non aver provato parte resistente – appellata oggi-



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

che gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro abbiano svolto la loro attività limitatamente ai propri turni.

Per quanto sopra esposto si

RICORRE

a Codesta Corte di Appello, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'art. 435, comma 1, c.p.c., fissi con decreto l'udienza di discussione innanzi al Collegio, avvertendo sin d'ora l'odierno appellato che deve costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 436 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- in via preliminare sospendere l'efficacia della sentenza n. 44/2017 resa dal Tribunale di Agrigento - Giudice del Lavoro -, oggetto del presente giudizio, in ordine alle spese di lite a cui gli odierni appellanti sono stati condannati;

- nel merito acclarare la erroneità ed illegittimità dell'impugnata sentenza per erroneo in merito al mancato riconoscimento ed accoglimento della spiegata domanda di primo grado;

voglia la Corte di appello adita, riformare la sentenza n. 44/2017 resa dal Tribunale di Agrigento – sez. lavoro - accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa in favore del Comune di Palma di Montechiaro nei giorni festivi infrasettimanali dal 01.01.2006 al 26.10.2015 per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che esulano dalla articolazione ordinaria del lavoro –



Studio Legale

Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8

95049 Vizzini CT

Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069

E-mail: domenicoacciarito@libero.it

Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

e in tal caso da intendersi come situazione straordinaria e/o occasionale – cui il lavoratore turnista è stato chiamato a lavorare nei giorni di riposo festivi settimanali e per come dimostrato documentalmente, nei giorni festivi infrasettimanali dal 01.01.2006 al 26.10.2015 così come segue: Amato Giuseppe gg. 17, Amato Valeria Rita gg. 12, Balistreri Gaspare gg. 43, Bordino Matteo gg. 28, Bracco Luigi gg. 64, Callea Angelo gg. 78, Capobianco Natalino gg. 60, Castellino Maria gg. 65, Castronovo Filippo gg. 30, Catania Anna Maria gg. 4, Coniglio Giuseppe gg. 35, Domanti Salvatore gg. 38, Dimarca Marco gg. 27, Florida Grazia gg. 49, Inguanta Rosario gg. 62, Moscato Santa gg. 71, Salerno Rosario Antonio gg. 31, Santamaria Angelo gg. 73, Vitello Pasqualina gg. 26 e Zarbo Carmela gg. 31;

- Dichiarare che il Comune di Palma di Montechiaro ha omesso il pagamento di quanto dovuto agli odierni ricorrenti per l'attività lavorativa svolta dagli stessi nei giorni festivi infrasettimanali in violazione dell' art. 24 del CCNL delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 01.04.1999 per il periodo che va dal 01.01.2006 al 26.10.2015, nonché il versamento contributi previdenziali ed assistenziali ed ogni altra maggiorazione così come prevista ex legge;
- Dichiarare e riconoscere che gli odierni ricorrenti hanno diritto alle differenze retributive per aver prestato la propria attività lavorativa in favore del Comune di Palma di Montechiaro nei giorni festivi infrasettimanali dal 01.01.2006 al 26.10.2015 per particolari esigenze del servizio, ossia per esigenze che esulano dalla articolazione ordinaria del lavoro – e in tal caso da intendersi come situazione straordinaria e/o



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenicoacciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

occasionale nonché il giusto risarcimento dei danni per gli omessi contributi previdenziali ed assistenziali ed ogni altra omessa maggiorazione di legge così come di seguito indicati: Amato Giuseppe per €. 1.979,94 , Amato Valeria Rita per €. 1.444,08 , Balistreri Gaspare per €. 4.549,26 , Bordinò Matteo per €. 3.066,96 , Bracco Luigi per €. 5.921,76 , Callea Angelo per €. 7.151,52, Capobianco Natalino per €. 5.507,40 , Castellino Maria per €. 6.973,60 , Castronovo Filippo per €. 3.260,20 , Catania Anna Maria per €. 681,36 , Coniglio Giuseppe per €. 3.757,70, Domanti Salvatore per €. 4.472,40 , Dimarca Marco per €. 2.671,68 , Florida Grazia per €. 4.604,16 , Inguanta Rosario per €. 6.426,84 , Moscato Santa per €. 6.536,64 , Salerno Rosario Antonio per €. 3.255,54 , Santamaria Angelo per €. 6.712,32 , Vitello Pasqualina per €. 2.778,84 e Zarbo Carmela per €. 3.255,54;

- Condannare il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento delle somme dovute ai Sigg.ri Amato Giuseppe per €. 1.979,94 , Amato Valeria Rita per €. 1.444,08 , Balistreri Gaspare per €. 4.549,26 , Bordinò Matteo per €. 3.066,96 , Bracco Luigi per €. 5.921,76 , Callea Angelo per €. 7.151,52, Capobianco Natalino per €. 5.507,40 , Castellino Maria per €. 6.973,60 , Castronovo Filippo per €. 3.260,20 , Catania Anna Maria per €. 681,36 , Coniglio Giuseppe per €. 3.757,70, Domanti Salvatore per €. 4.472,40 , Dimarca Marco per €. 2.671,68 , Florida Grazia per €. 4.604,16 , Inguanta Rosario per €. 6.426,84 , Moscato Santa per €. 6.536,64 , Salerno Rosario Antonio per €. 3.255,54 , Santamaria Angelo per €. 6.712,32 , Vitello Pasqualina per €. 2.778,84 e Zarbo Carmela per €. 3.255,54 per i motivi sopra esposti.



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8
 95049 Vizzini CT
 Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069
 E-mail: domenicoacciarito@libero.it
 Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

- voglia, inoltre, la Corte adita, condannare il Comune di Palma di Montechiaro alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.

Si reitera l'ammissione dei mezzi istruttori già formulati in tutte le fasi processuali del giudizio di 1° grado, e nello specifico chiede ammettersi l'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del Comune di Palma di Montechiaro, del dirigente del Settore Servizi Finanziari e del responsabile del Servizio Contabilità sul seguente articolato:

- 1) " Vero o no che gli odierni ricorrenti (Amato Giuseppe, Amato Valeria Rita, Balistreri Gaspare, Bordino Matteo, Bracco Luigi, Callea Angelo, Capobianco Natalino, Castellino Maria, Castronovo Filippo, Catania Anna Maria, Coniglio Giuseppe, Domanti Salvatore, Dimarca Marco, Florida Grazia, Inguanta Rosario, Moscato Santa, Salerno Rosario Antonio, Santamaria Angelo, Vitello Pasqualina e Zarbo Carmela) hanno prestato la propria attività lavorativa in favore del Comune di Palma di Montechiaro per l'attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali che vanno dal 01.01.2006 al 26.10.2015 e nella fattispecie Amato Giuseppe per gg. 17, Amato Valeria Rita gg. 12, Balistreri Gaspare gg. 43, Bordino Matteo gg. 28, Bracco Luigi gg. 64, Callea Angelo gg. 78, Capobianco Natalino gg. 60, Castellino Maria gg. 65, Castronovo Filippo gg. 30, Catania Anna Maria gg. 4, Coniglio Giuseppe gg. 35, Domanti Salvatore gg. 38, Dimarca Marco gg. 27, Florida Grazia gg. 49, Inguanta Rosario gg. 62, Moscato Santa gg. 71, Salerno Rosario Antonio gg. 31, Santamaria Angelo gg. 73, Vitello Pasqualina gg. 26 e Zarbo Carmela gg. 31 ";



Studio Legale

Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8

95049 Vizzini CT

Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069

E-mail: domenicoacciarito@libero.it

Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

- 2) “ Vero o no che non sono stati corrisposti ai Sigg.ri Amato Giuseppe, Amato Valeria Rita, Balistreri Gaspare, Bordino Matteo, Bracco Luigi, Callea Angelo, Capobianco Natalino, Castellino Maria, Castronovo Filippo, Catania Anna Maria, Coniglio Giuseppe, Domanti Salvatore, Dimarca Marco, Florida Grazia, Inguanta Rosario, Moscato Santa, Salerno Rosario Antonio, Santamaria Angelo, Vitello Pasqualina e Zarbo Carmela quanto dovuto loro per l' attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali che vanno dal 01.01.2006 al 26.10.2015 secondo quanto previsto dall' art. 24 del CCNL di categoria del 01.04.2000 e successive modifiche ed integrazioni”;
- 3) “Vero o no che non sono stati versati nell' interesse dei Sigg.ri Amato Giuseppe, Amato Valeria Rita, Balistreri Gaspare, Bordino Matteo, Bracco Luigi, Callea Angelo, Capobianco Natalino, Castellino Maria, Castronovo Filippo, Catania Anna Maria, Coniglio Giuseppe, Domanti Salvatore, Dimarca Marco, Florida Grazia, Inguanta Rosario, Moscato Santa, Salerno Rosario Antonio, Santamaria Angelo, Vitello Pasqualina e Zarbo Carmela quanto dovuto agli Enti previdenziali ed assistenziali per l'attività lavorativa svolta nei giorni festivi infrasettimanali che vanno dal 01.01.2006 al 26.10.2015 così come ogni altra maggiorazione come per legge”.

Si chiede ancora acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso gli uffici del Comune di Palma di Montechiaro, attesa la scarsa cooperazioni, trasparenza e tempestività la copia delle buste paghe degli odierni ricorrenti a far data dal 01.01.2006 al 26.10.2015.



Studio Legale

Avv. Domenico Acciarito

Via Vittorio Emanuele, 8

95049 Vizzini CT

Tel. 0933 067068 Fax 0933 067069

E-mail: domenicoacciarito@libero.it

Pec: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Si chiede ancora ammettersi CTU tecnico - contabile per verificare con precisione le somme dovute e/o la correttezza dei conteggi eseguiti dalla scrivente difesa.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:

- 1) copia della sentenza n. 44/2017 resa dal Tribunale di Agrigento, sez. lavoro;
- 2) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che la presente causa è di impugnazione in materia lavoro il cui valore è indeterminabile.

Vizzini, addì 02.07.2017

Avv. Domenico Acciarito



Studio Legale
Avv. Domenico Acciarito
Via Vittorio Emanuele n. 8
95049 Vizzini CT
Tel. 0933.067068 Fax 0933.067069
E-mail: domenicoacciarito@libero.it
PEC: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticatagione.it

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti *Domanti Salvatore*, nato il 24/01/1968 a Palma di Montechiaro (AG) ed. residente nella Piazza Borsellino Paolo n.14 - cod. fisc. DMNSVT68A24AO89V; *Amato Valeria Rita*, nata il 05.12.1966 a Tradate (VA) residente a Palma di Montechiaro (AG) nella Via Italia n.3 - cod. fisc. MTAVRR66T45L319U; *Amato Giuseppe*, nato il 20.02.1967 a Agrigento (AG) e residente Palma di Montechiaro (AG) nella Via Italia n. 15 - cod. fisc. MTAGPP67G20A089N; *Ballistreri Gaspare*, nato il 04.07.1961 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Canaletto n. 4 - Cod. fisc. BLSGPR61L04G282Y; *Bordino Matteo*, nato il 04.10.1957 a Palma di Montro (AG) ed ivi residente nella Via Masaccio Tomasso n. 111 - cod. fisc. BRDMTT57RO4G282A; *Bracco Luigi*, nato il 24.08.1961 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Tiepolo n. 184 - Cod. fisc. BRCLGU61M24G282H; *Callea Angela*, nato il 18.03.1969 a , Licata (AG) ed ivi residente nella Via Ruffo di Calabri n. 54 - Cod. fisc. CLLNGL69C18E573J; *Capobianco Natalino*, nato il 05.03.67 a Palma di Montechiaro ed ivi residente nella Via Buonarroti n. 169 cod. fisc. CPBNLN67C05G282K; *Castellino Maria*, nata il 05.10.1966 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via F.lli Rossetti n. 58 - Cod. fisc. CSTMRA66R45G282X; *Castronovo Filippo*, nato il 19.01.1963 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Villari Pasquale n. 24 - Cdf. CSTFPP63A19G282V; *Catania Anna Maria*, nata il 11/01/1955 ad Agrigento ed ivi residente in Via Lo Cicero N.15 cod. fisc. CTNNMR55A51A089Q; *Coniglio Giuseppe*, nato il 03.11.1965 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Allende Salvatore N. 16 - cod. fisc. CNGGPP65SO3G282Q; *Dimarca Marco* nato il 07.01.1963 a Caltanissetta (CL) residente a Agrigento (AG) nella Via Regione Siciliana n. 112 - Cod. fisc. DMRMRC63AO7B429O; *Florida Grazia*, nata il 19.06.1972 a Gela (CL) e residente a Licata (AG) nella Via Pellegrini n. 59 - Cod. fisc. FLRGRZ72H59D960I; *Inguanta Rosario*, nato il 23.02.1967 a Agrigento (AG) ed ivi residente nella Via Italia n. 3 - Cod. fisc. NGNRSR67B23AO89X; *Salerno Rosario Antonio*, nato il 10.01.1962 a Palma di Montechiaro (AG) d ivi residente nella Via Marsala n. 31- Cod. fisc. SLRRRN62A10G282J; *Santamaria Angelo*, nato il 25.07.1969 a Licata (AG) ed ivi residente nella Via Paganini n.21 int.2 - Cod. fisc. SNTNGL69L25E573W; *Moscato Santa*, nata il 11.10.1960 a Licata (AG) ed ivi residente nella Via Oreto Grata n.54 - cod. fisc. MSCSNT60R51E573B; *Vitello Pasqualina*, nata il 24.10.1962 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via E. De Amicis n. 9 cod. fisc.

VFLPQL62R64G282Z: Zarbo Carmela, nata il 20.03.1966 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Fiorentino Giosue n. 182 - cod. fisc. ZRBCMI66C60G282Y -, informati ai sensi dell'Art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso decreto, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella procedura giudiziaria avente ad oggetto *il riconoscimento dei benefici di legge previsti dall' art. 24 contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni di spettanza e non prescritti* e nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione, quale nostro procuratore e domiciliatario, con tutte le facoltà previste dall'art. 83 c.p.c. nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare, l' Avv. Domenico Acciarito del Foro di Caltagirone, - cod. fisc. CCRDNC74D12M100J -, ed eleggiamo domicili presso lo studio dello stesso sito in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, numero di fax al n. 0933 067069 - PEC: domenico.acciarito@cert.ordineavvocaticaltagirone.it. Dichiariamo di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 e modif. aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali ed acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L.675/96 e successive modifiche.

Palma di Montechiaro, addì 16.03.2015

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]



Corte di Appello di Palermo
Il Presidente della Sezione Lavoro

N. 679 /17 R.G.L.

Cron.

IL PRESIDENTE F.F.

Visto il ricorso in appello e la contestuale richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza di 1° grado;

Visti gli artt. 431 e 433 c.p.c.

NOMINA

Relatore Consigliere il dott. Carmelo Ioppolo

FISSA

L'udienza del 25.07.2017 h. 09.30 per la discussione della chiesta sospensione della esecuzione della sentenza di 1° grado;

FISSA

L'udienza del 14.02.2019 h. 10.00 per la discussione davanti al Collegio, anche ai fini della valutazione sull'applicabilità dell'art. 436 bis c.p.c..

Onera

l'appellante di notificare all'appellato il ricorso e il presente decreto, entro cinque giorni dalla comunicazione di quest'ultimo.

Palermo, 14.07.2017

Il Cancelliere
Dott.ssa Anna Morga

Il Presidente f.f.
Dott. ssa Maria Di Marco

Dichiarazione di conformità

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità del ricorso, della procura alla liti e del decreto di fissazione di udienza in merito al giudizio iscritto al n. 679-1/2017 RG - Sez. Lavoro – presso la Corte di Appello di Palermo da cui sono stati estratti copia degli atti allegati alla presente.

Vizzini, addì 19.07.2017

Avv. Domenico Acciarito

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Acciarito – cod. fisc. CCRDNC74D12M100J – iscritto all’ albo degli Avvocati presso l’ Ordine degli Avvocati di Caltagirone, in ragione del disposto della legge 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’ autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’ art. 7 della stessa legge dal Consiglio degli Avvocati di Caltagirone, giusta delibera del 26.09.2013 n. 900, quale difensore del Sig. **Domanti Salvatore**, nato il 24/01/1968 a Palma di Montechiaro (AG) ed, residente nella Piazza Borsellino Paolo n.14 - cod. fisc. DMNSVT68A24AO89V; **Amato Valeria Rita**, nata il 05.12.1966 a Tragate (VA) residente a Palma di Montechiaro (AG) nella Via Italia n.3 - cod. fisc. MTAARR66T45L319U; **Amato Giuseppe**, nato il 20.02.1967 a Agrigento (AG) e residente Palma di Montechiaro (AG) nella Via Italia n. 15 - cod. fisc. MTAGPP67G20A089N; **Balistreri Gaspare** , nato il 04.07.1961 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Canaletto n. 4 - Cod. fisc. BLSGPR61LO4G282Y; **Bordino Matteo**, nato il 04.10.1957 a Palma di Mont.ro (AG) ed ivi residente nella Via Masaccio Tomasso n. 111 - cod. fisc. BRDMTT57RO4G282A; **Bracco Luigi**, nato il 24.08.1961 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Tiepolo n. 184 – Cod. fisc. BRCLGU61M24G282H; **Callea Angelo**, nato il 18.03.1969 a , Licata (AG) ed ivi residente nella Via Ruffo di Calabri n. 54 – Cod. fisc. CLLNGL69C18E573J; **Capobianco Natalino**, nato il 05.03.67 a Palma di Montechiaro ed ivi residente nella Via Buonarroti n. 169 – cod. fisc. CPBNLN67C05G282K; **Castellino Maria**, nata il 05.10.1966 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via F.lli Rossetti n. 58 – Cod. fisc. CSTMRA66R45G282X; **Castronovo Filippo**, nato il 19.01.1963 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Villari Pasquale n. 24 - Cdf. CSTFPP63A19G282V; **Coniglio Giuseppe**, nato il 03.11.1965 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Allende Salvatore N. 16 – cod. fisc. CNGGPP65SO3G282Q; **Dimarca Marco** nato il 07.01.1963 a Caltanissetta (CL) residente a Agrigento (AG) nella Via Regione Siciliana n. 112 – Cod. fisc. DMRMRC63AO7B429O; **Florida Grazia**, nata il 19.06.1972 a Gela (CL) e residente a Licata (AG) nella Via Pellegrini n. 59 – Cod. fisc. FLRGRZ72H59D9601; **Inguanta Rosario**, nato il 23.02.1967 a Agrigento (AG) ed ivi residente nella Via Italia n. 3 – Cod. fisc. NGNRSR67B23AO89X; **Salerno Rosario Antonio**, nato il 10.01.1962 a Palma di Montechiaro (AG) d ivi residente nella Via Marsala n. 31 – Cod. fisc. SLRRRN62A10G282J; **Santamaria Angelo**, nato il 25.07.1969 a Licata (AG) ed ivi residente nella Via Barbile n. 9 – Cod. fisc. SNTNGL69L25E573W; **Moscato Santa**, nata il 11.10.1960 a Licata (AG) ed ivi residente nella Via Oreto Grata n.54 - cod. fisc. MSCSNT60R51E573B; **Vitello Pasqualina**, nata il 24.10.1962 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via E. De Amicis n. 9 cod. fisc. VTLPQL62R64G282Z; **Zarbo Carmela**, nata il 20.03.1966 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente nella Via Fiorentino Giosue n. 182- cod. fisc. ZRBCML66C60G282Y- , per i

quali si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti conferita in separato foglio all'atto giudiziario redatto dal sottoscritto ai sensi dell' art. 83, 3 comma c.p.c.

NOTIFICO

l' allegato ricorso, procura alle liti e decreto di fissazione udienza in merito al giudizio iscritto al N. 679-1/2017 RG innanzi alla Corte di Appello di Palermo avente ad oggetto *l'appello avverso la sentenza n. 44/2017 – Sez- Lavoro resa dal Tribunale di Agrigento*, al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore, - Palazzo degli Scolopi - nella Via Fiorentino n. 89 – cod. fisc. 81000070847 – rappresentato e difeso dall' Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo – cod. fisc. TRVCLD67E10M088T- ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Palermo nella Via Alpi n. 52, - PEC claudiotrovato@pec.it - giusta procura conferita per il 1° grado di giudizio.

ATTESTO

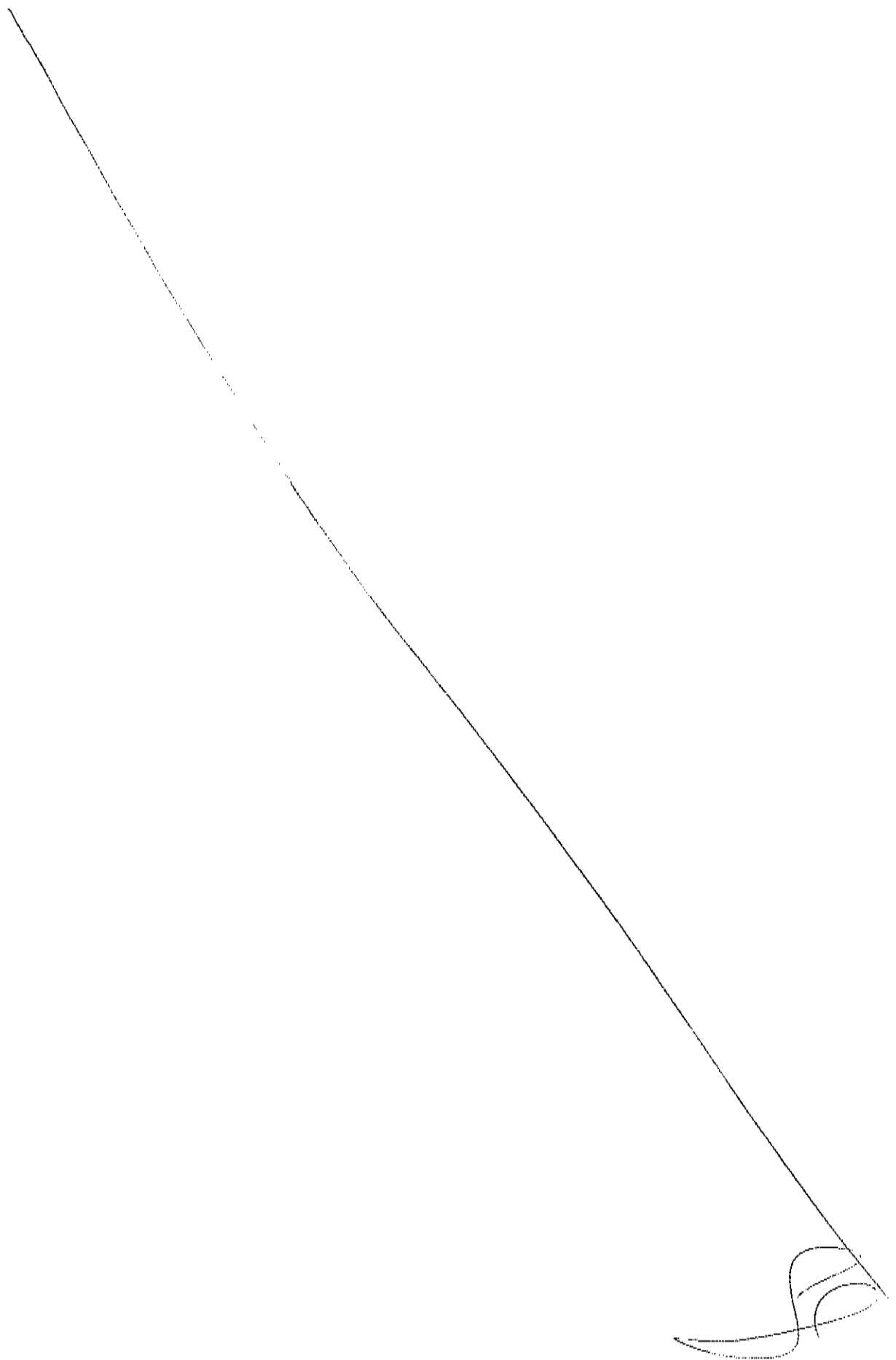
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell' art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell' art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell' art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. che l' atto notificato è copia fotoriprodotta conforma all' originale da cui è stata estratta.

Vizzini, addì 19.07.2017

F.to

Avv. Domenico Acciarito





Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

